



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 185 del 09.12.2022

OGGETTO: DCA n. 133 del 17/10/2022 “Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l’acquisto di prestazioni erogate dalla rete di assistenza ospedaliera privata accreditata con oneri a carico del SSR – triennio 2022-2024” e smi – SOSTITUZIONE TABELLA B.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l’articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato sub commissario unico per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

VISTO il Decreto Legge 10 novembre 2020 n. 150, recante “*Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi*”, convertito in legge con modificazioni nella legge 30 dicembre 2020, n. 181;

VISTO il DCA n. 133 del 17/10/2022 avente ad oggetto “Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l’acquisto di prestazioni erogate dalla rete di assistenza ospedaliera privata accreditata con oneri a carico del SSR – triennio 2022-2024”;

CONSIDERATO che con DCA n. 137 del 18/10/2022 si è provveduto a correggere l’errore materiale riferito alla data del 31.08.2022 quale termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti che regolamentano i rapporti giuridici ed economici tra ASP e Struttura erogatrice per il triennio 2022 – 2024 in luogo della data del 4/11/2022;

VISTI i ricorsi R.G. n. 1308/2022 e n.1425/2022 per l’annullamento del DCA 133/2022 e smi con l’istanza di misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

VISTO il ricorso R.G. n. 1530/2022 per l’annullamento del DCA 133/2022 e smi previa adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a.;

VISTO i provvedimenti cautelari n. 461/2022 e n. 474/2022 del TAR di Catanzaro con i quali ha *“Osservato che il termine del 4/11/2022 fissato per la sottoscrizione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, è antecedente alla camera di consiglio in cui l’istanza cautelare potrà essere trattata collegialmente. Osservato che i pregiudizi irreversibili che potrebbero derivare alla parte ricorrente da questa circostanza possono essere adeguatamente evitati mercé la posticipazione del termine per la stipula degli accordi contrattuali;*

VISTO che il provvedimento n. 461/2022 fissa la camera di consiglio il 16 novembre 2022 per la trattazione collegiale del ricorso e pertanto dispone il differimento del termine di sottoscrizioni degli accordi contrattuali a tale data;

VISTA la nota prot. n. 55495 del 22/11/2022 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con la quale con riferimento al contenzioso R.G. n. 1308/202 si comunica che la discussione sull’istanza cautelare *ex adverso* avanzata è stata rinviata all’udienza del 30 novembre 2022;

VISTO che il provvedimento n. 474/2022 fissa la camera di consiglio il 30 novembre 2022 per la trattazione collegiale del ricorso e pertanto dispone il differimento del termine di sottoscrizioni degli accordi contrattuali a tale data;

CHE, con nota prot. n. 473930 del 26/10/2022 è stato chiesto alle ASP di voler trasmettere il valore della produzione validata (acuti e post acuti) delle strutture private accreditate e contrattualizzate nell’anno 2019;

CHE al fine di superare le criticità sollevate dai ricorrenti e anche da talune Associazioni di categoria con nota prot. n. 475805 del 27/10/2022 sono state convocate in data 2 novembre 2022 le Aziende sanitarie Provinciali del SSR;

CHE nel corso dell’incontro sono emerse alcune discordanze nei dati di produzione relativi all’annualità 2019, con particolare riferimento all’ASP di Cosenza;

CHE con le note n. 149529 del 3/11/2022 (ASP Cosenza), n. 46717 del 28/10/2022 (ASP Crotone), n. 133693 del 27/10/2022 (ASP di Catanzaro), n. 50609 del 3/11/2022 (ASP di Vibo Valentia) e n. 54010 del 28/10/2022 (ASP Reggio Calabria) sono stati trasmessi i dati di produzione validati dell’anno 2019;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 491448 dell’8/11/2022 sono state convocate per il giorno 10/11/2022 le Associazioni di categoria dell’ospedale privata;

CHE nel corso dell’incontro è stato precisato, come da DCA 133/2022 e smi, che i criteri utilizzati per la definizione dei livelli massimi di finanziamento per singola struttura è stato determinato partendo dal dato di costo iscritto nel CE 2011 senza operare l’abbattimento del 2% previsto dal dl 95/2012, così come previsto dall’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 che stabilisce *“A decorrere dall’anno 2020, il limite di spesa indicato all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale”*. Pertanto, la somma quale valore invalicabile, a disposizione dell’ospedale privata per l’anno 2021 per acuti e post acuti è pari a 185.262.246 euro e per il triennio 2022-2024 per acuti e post acuti è pari a 184.010.400 annui;

CHE per la definizione di detti livelli massimi è stato utilizzato il dato di produzione delle singole strutture con riferimento alle annualità 2019 e 2021. Si è proceduto attraverso il calcolo del valore medio delle due annualità ed è stato poi calcolato il peso in percentuale di ogni singola struttura sul totale della produzione media regionale. Tale percentuale è stata moltiplicata per il totale delle risorse a disposizione.

CHE la maggioranza delle associazioni di categoria ha condiviso e concordato, sottoscrivendo un verbale dell’incontro, i criteri adottati per la definizione dei budget delle singole strutture dell’ospedale privata accreditata, Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il DCA n. 43 dell’11 marzo 2021 con il quale la struttura sanitaria privata denominata Casa di Cura “Villa S. Anna S.p.A.” di Catanzaro è stata autorizzata ed accreditata per Cardiocirurgia (cod. 07) per n. 20 p.l. ordinari, per Cardiologia con Emodinamica (cod. 08) per n. 25 p.l. ordinari, per UTIC (cod. 050) per n. 4 p.l., per Terapia Intensiva (cod. 049) per n. 10 (dieci) p.l. ordinari, n. 2 p.l. indistinti in DH/DS, per Chirurgia Vascolare (cod. 014) per n. 20 p.l. ordinari, per Chirurgia ambulatoriale per le discipline di cui sopra, per Riabilitazione (cod. 056) per n. 6 p.l. ordinari + n. 1 DH;

CONSIDERATO che nonostante l’autorizzazione e l’accreditamento di cui sopra, la struttura privata accreditata “Villa S. Anna S.p.A.”, nell’anno 2021 ha presentato una produzione pari a circa 4 milioni di euro e con mail del 23/11/2022 l’ASP di Catanzaro ha comunicato che anche il trend dell’annualità

2022 presenta il medesimo andamento;

CHE, pertanto, si valuta l'opportunità di assegnare alla struttura "Villa S. Anna S.p.A." la somma di euro 13.692.231;

VISTO il DCA n. 40 del 26 febbraio 2019 con il quale la struttura sanitaria privata denominata "Villa Rachele" è stata accreditata per 20 pl di riabilitazione intensiva (cod 56);

VISTA la sentenza del TAR Calabria n. 827/2020 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla casa di cura "Villa Rachele" annullando il DCA 178/2019 nella parte in cui ha escluso la ricorrente nella contrattazione;

VISTO il DCA n. 128 del 30/09/2020 "società "Villa Rachele" srl – esecuzione sentenza TAR Catanzaro n. 827/2020 del 6 maggio 2020", nel quale sulla base della metodologia applicata per l'anno 2020 è stato assegnato per il periodo 1/10/2022-31/12/2020 il budget di euro 312.505,03;

VISTA la nota prot. n. 147304 del 30/11/2022 con la quale l'ASP di Catanzaro ha confermato che il valore della produzione della struttura "Villa Rachele" per l'anno 2021 è pari a euro 626.655 e ha rappresentato che nonostante gli atti di cui sopra la struttura ha iniziato l'attività a marzo 2021;

CHE sulla base del criterio utilizzato e condiviso con le associazioni di categoria si ritiene di assegnare il budget di euro 612.908 alla struttura "Villa Rachele";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla sostituzione della tabella B del DCA n. 133 del 17 ottobre 2022 e smi e di confermare quanto riportato nel medesimo DCA;

DI ripartire il livello massimo di finanziamento per il triennio 2022-2024 per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato, per singola struttura come da nuova tabella B allegata al presente DCA che ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, però necessario fissare la data del 16.12.2022 quale termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti che regolamentano i rapporti giuridici ed economici tra ASP e Struttura erogatrice per il triennio 2022 – 2024 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture private accreditate;

RITENUTO, altresì, di fissare la medesima data del 16.12.2022 quale termine per l'eventuale sottoscrizione/integrazione degli accordi contrattuali sottoscritti con gli erogatori privati per l'anno 2021;

CHE per gli erogatori privati accreditati che non sottoscrivano il contratto ai sensi dell'art. 8-quinquies, in mancanza di titolo contrattuale dal 17.12.2022 cesserà la remunerazione delle prestazioni a carico del SSR e si applicherà la sospensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 *quinquies*, del D.Lgs. 502/1992 (introdotto dal comma 1 *quinquies* dell'art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008);

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n. 540225 del 01/12/2022.

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

DECRETA

DI RITENERE quanto riportato tra i considerati parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO che la maggioranza delle associazioni di categoria ha condiviso e concordato, sottoscrivendo un verbale dell'incontro, i criteri adottati per la definizione dei budget delle singole strutture dell'ospitalità privata accreditata, Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI SOSTITUIRE la tabella B del DCA n. 133 del 17 ottobre 2022 e di confermare quanto riportato nel medesimo DCA.

DI APPROVARE la nuova tabella B allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DI FISSARE la data del 16.12.2022 quale termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti che regolamentano i rapporti giuridici ed economici tra ASP e Struttura erogatrice per il triennio 2022 – 2024.

DI FISSARE, altresì, la medesima data del 16.12.2022, quale termine per l'integrazione dell'accordo contrattuale per l'anno 2021.

DI STABILIRE che per gli erogatori privati accreditati che non sottoscrivano il contratto ai sensi dell'art. 8 *quinquies* del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., in mancanza di titolo contrattuale, dal 17.12.2022 cesserà la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate e si applicherà la sospensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8-*quinquies*, comma 2 *quinquies*, del D.Lgs. 502/1992 (introdotto dal comma 1 *quinquies* dell'art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008).

DI TRASMETTERE al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari il presente provvedimento per la notifica ai soggetti interessati.

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro".

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario

f.to Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario ad acta

f.to Dott. Roberto Occhiuto

Dipartimento tutela della Salute, Servizi Socio- Sanitari

**Settore 6 “PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA OSPEDALIERA E SISTEMA DELLE
EMERGENZE-URGENZE**

Il Dirigente del Settore n. 6

f.to Dott.ssa Maria Pompea Bernardi

Il Dirigente Generale

f.to Ing. Iole Fantozzi